

anarchia amministrativa a cui ripara il presente disegno di legge. Ora, francamente, quando l'eccezione debba essere la massima invadente, dobbiamo noi legiferare l'eccezione e coonestare la incompetenza o per lo meno la presunta incompetenza? Ecco il quesito.

Mi asterrò dal dire quale fosse il mio pensiero di fronte alla Commissione ministeriale di cui sono stato relatore; se il mio pensiero fosse stato adottato, forse amici industri come l'onorevole Romussi non avrebbero avuto il buon giuoco di chiedere che la sola eccezione fatta per i direttori, per i quali si esige il concorso, sia abolita. *(Interruzioni).*

Io sostenni e ottenni nella Commissione che tutti i comandati, che una provvida legge da me insistentemente invocata dal ministro della istruzione pubblica aveva stanati dalle biblioteche ma che si erano rintanati nelle gallerie e negli scavi, fossero cacciati anche dalle gallerie e dai musei o che almeno fossero costretti a cimentarsi al concorso per dimostrare che la loro posizione non era un'usurpazione.

Ma il mio pensiero non fu accolto. Ciò non vuol dire che, mitigato questo rigore di massima e di provvedimento, quello che presenta un minimo di cautela nel disegno di legge del Ministero e della Commissione non debba essere almeno conservato. Quindi prego l'onorevole Romussi di persuadersi che, indipendentemente dal valore di qualsiasi persona, anzi in considerazione del valore di qualche persona (io vorrei potermi adoperare per far sì che essa non si creda perseguitata, mentre non ho nessuna ragione di perseguitare in nome di qualsiasi partigianeria od in nome di qualsiasi sentimento nessuno), prego l'onorevole Romussi di persuadersi che non è lecito insistere in un emendamento che sovvertirebbe non solo il concetto ideale della legge ma lo stato di fatto e non di diritto, nel quale si trovano coloro che dirigono virtualmente i principali e più importanti uffici d'arte in Italia.

E poichè ho la parola mi sia lecita un'osservazione a nome anche del collega ed amico onorevole Costa, invocando tutta la benevolenza particolare e personale dell'onorevole ministro sull'osservazione medesima.

Nell'articolo 62 si parla di operai custodi. Nella mia relazione ministeriale sul disegno di legge parlai di questi operai sotto il cui nome si nascondono tanti impiegati

irregolari e verificai, scartabellando l'elenco di questi impiegati, che vi sono anche taluni medici i quali sotto il nome di operai prestavano servizi e ricevevano stipendi negli uffici delle belle arti; viceversa vi sono operai che rimangono fuori, rimangono alla porta, coi sassi, solo perchè non hanno avuto la formalità di una nomina e non posseggono un pezzo di foglio che della nomina possa essere il titolo e la ragione.

Prego ora il ministro di riflettere con me quale sia l'origine delle nomine che andiamo legalizzando con questa legge. L'origine, lo dissi già nella mia relazione, l'origine meno illegittima e più pura di tante nomine è il caso. Ora vogliamo proprio che in questa legalizzazione siano trascurati e pretermessi coloro che non ebbero la formalità della nomina e la legalizzazione del caso? Io non presento emendamenti e mi affido all'equità e al cuore dell'onorevole ministro, sperando che quando si tratterà di accettare e di inscrivere nuovi impiegati nella categoria dei custodi, non dimenticherà quelli che finora hanno prestato servizio pur non avendo avuto la materialità della nomina, che consiste, lo ripeto, in un pezzo di carta e nulla più, data questa anarchia amministrativa.

Questa raccomandazione affido all'equità ed al cuore dell'onorevole ministro, che ringrazio, anche in nome dell'onorevole Costa, sinceramente e cordialmente di quanto farà per gli operai meno solleciti e scaltri fra tutti nella malizia e nella previdenza della propria posizione.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Viazzi.

**VIAZZI.** Consento in parte in ciò che ha detto l'onorevole Rosadi, nel senso cioè che una disposizione la quale in tutto e per tutto sanzionasse il presente irregolare stato di cose non sarebbe comunque approvabile. Questo articolo 68 stabilisce che gli straordinari, i comandati e gli avventizi potranno essere nominati nella prima applicazione del ruolo, vale a dire non prescrive tassativamente che debbano essere senz'altro nominati. Anzi dovranno essere nominati in seguito a deliberazione della Commissione di cui parla l'articolo precedente e di cui conosciamo la composizione.

Ora io credo che nei concetti esposti dall'onorevole Rosadi, e nei quali mi sembra che si affermi la convinzione della Camera, entri questo criterio, che la Commissione la quale sarà chiamata a deliberare in merito alla condizione di questi straordinari, comandati ed avventizi, e specialmente per